



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI VARESE



I CONGEDI PER FORMAZIONE

Il recepimento degli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 53/2000
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
della città"

a cura di
Cleonice Apicella
Emilia Pignatelli
Chiara Vanetti

Novembre 2003

L'entrata in vigore della Legge 53 dell'8 marzo 2000 rende innovativa la legislazione anche nel campo della formazione.

In particolare l'art. 5 (Congedi per la formazione), stabilisce la possibilità di usufruire di un periodo di congedo non retribuito per formazione finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Possono essere beneficiari di questo congedo i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda.

Durante il periodo di congedo, che non può essere superiore ad undici mesi continuativi o frazionati nell'intero arco della vita lavorativa, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto a retribuzione. Le giornate non possono essere cumulabili con ferie, malattia o altri congedi¹e non sono computabili nell'anzianità di servizio, ma è possibile procedere al loro riscatto o al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (commi 3 e 5). Secondo l'articolo 8 (Prolungamento dell'età pensionabile) i soggetti che usufruiscono di questi congedi possono, inoltre, prolungare a richiesta il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatorie.

Il comma 4 rimanda alla contrattazione collettiva l'individuazione delle modalità di fruizione del congedo per formazione, nonché delle ipotesi di differimento o diniego da parte del datore di lavoro. (Anche se già lo stesso comma 4 chiarisce che diniego o differimento sono possibili solo "nel caso di comprovate esigenze organizzative")

L'art. 6 (Congedi per la formazione continua), riconosce il diritto a tutti i lavoratori di conseguire i percorsi di formazione per accrescere conoscenze e competenze professionali per tutto l'arco della vita lavorativa, formazione che può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore o essere predisposta dall'azienda. Spetta alla contrattazione Nazionale e decentrata definire il monte ore da destinare ai congedi per la formazione continua, nonché i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione.

L'art 7 (Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto) dà invece la possibilità ai lavoratori che ne abbiano la necessità, di richiedere un anticipo del Trattamento di Fine Rapporto per fruire del congedo di formazione non retribuito.

Il comma 2 dell'art. 7 prevede inoltre che gli statuti dei Fondi Pensione Complementare possano dare la possibilità di erogare anticipi del capitale accantonato per l'utilizzo di cui agli art. 5 e 6 della presente legge.

¹ Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo consente l'interruzione del congedo dandone comunicazione scritta al datore di lavoro. L'infermità deve essere individuata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero per la solidarietà sociale stabilito dall'art.4 comma 4. (art. 5 comma 3)

La presente ricerca vuole approfondire lo stato attuale dell'applicazione degli articoli in materia di formazione della legge 53/200, esaminando in particolar modo i seguenti ambiti:

- La legislazione nazionale in materia di formazione;
- Il recepimento degli art. 5, 6 e 7 della legge 53 all'interno dei CCNL;
- La possibilità all'interno degli Statuti dei Fondi Pensione Complementare (chiusi) di richiedere un anticipo del T. F. R. per formazione;
- L'individuazione di alcune azioni positive.

La legislazione nazionale

La normativa relativa all'accesso alla formazione per i lavoratori può essere divisa in due aree: una fa riferimento alle norme specifiche che regolano le possibilità di accedere e usufruire della formazione, sia essa professionale o continua, l'altra raccoglie le norme che consentono al lavoratore di avere un sostegno economico che renda praticabile tale scelta.

La legislazione in materia di formazione lavoro ha avuto, nel corso dell'ultimo decennio una forte accelerazione e una considerevole innovazione. Le principali leggi che regolamentano la materia nel nostro paese sono:

- La legge n. 300 del 20 maggio 1970, art. 10 sul diritto allo studio
- La legge n. 196 del 24 giugno 1997: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", in particolare per quanto riguarda l'articolo 17 in tema di "Riordino della formazione professionale".
- Legge n. 53 dell'8 marzo 2000: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città", art. 5 e 6.

Per quanto riguarda le possibilità di sostegno economico, i riferimenti normativi sono:

- La legge n. 236 del 19 luglio 1993: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".
- Il Codice civile art.2120, "Disciplina del trattamento di fine rapporto"
- La legge 124 del 1993 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"
- La legge n. 53 dell'8 marzo 2000: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città", art. 7.

Statuti Fondi Pensione Complementare

L'art. 2120 del Codice Civile prevede la possibilità, da parte del lavoratore, di chiedere un anticipo sul proprio T. F. R. accantonato, nella misura massima del 70% e dopo almeno 8 anni di lavoro.²

Anche l'art. 7 comma 4 del D.L. n. 124 del 1993 che disciplina le forme pensionistiche complementari, prevede l'anticipazione di una quota accantonata alle medesime condizioni fissate dal C.C.

L'anticipazione è concessa in entrambi i casi solo per i seguenti motivi:

- Acquisto prima casa per se o per i figli
- Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari

Come sopra citato, l'articolo 7 della legge 53/2000 introduce la possibilità di anticipazione anche al fine di fruire del congedo di formazione non retribuito.

Nostro compito è di verificare se i principali Fondi Pensionistici Complementari con statuto approvato dopo l'entrata in vigore della legge 53 dell'8 marzo 2000, hanno recepito la possibilità di richiesta di anticipo del T.F.R. per la fruizione dei congedi per la Formazione.

Possibilità di anticipazione del TFR per formazione in alcuni statuti dei fondi pensione complementare

Denominazione F.P.C.	Destinatari	Decorrenza	Anticipazione TFR per formazione	art.
Accordo interconfederale	Cooperative Sociali	06/06/98	no	
ARCO	Legno, arredo, marmo	2001	sì	24
ARTIFOND	Artigianato	10/1/00	no	
BYBLOS	Poligrafici e spettacoli.	01/06/01	no	
CASELLA	Discografici-video Fonografici	01/07/1997	no	
CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA	CISL	*dal 1990, rivisto annualmente	no	

² Vengono inoltre fissate le quote annuali del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.

COMETA	Metalmeccanici	01/06/03	si	Dichiarazione a verbale: Accordo tra le parti istitutive
CONCRETO	Cemento	2001	no	
COOPERLAVORO	Cooperative di lavoro	18/04/02	si	
EUROFER	Lav. Ferrovie	17/1/00	no	
FONDAPI	Piccole e medie imprese	18/1/01	no	
FONDARTIERI	Dip. soc. corse dei cavalli	15/12/1998	no	
FONDAV	Assistenti di volo	16/11/98	no	
FONDCHIM	Chimici farmaceutici	22/08/01	no	
FONDENERGIA	Energia	2002	"nei casi consentiti dalla legge"	22
Fondo Naz. Cooperative	Edili	01/01/02	no	
FONDTE	Commercio	-	no	
FONTAN	Chimici	23/09/99	no	
GOMMAPLASTICA	Gommaplastica	28/09/01	no	
INPGI Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani	Giornalisti.	01/03/2001	no	
MEDIA FOND	Radiotelevisione aziende private	09/07/94	no	
PREVEDI	Edili	01/06/00	no	
PREVICOOPER	Commercio, turismo, servizi	3/3/98	no	
PREVINDAI	Giornali quotidiani, direttori e dirigenti	01/01/	no	
PRIAMO	Dip. Trasporto pubblico e affini	17/1/03	si	24

FONTE: statuti dei fondi pensione complementare

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 53 del 2000, alcuni contratti hanno recepito al loro interno gli indirizzi dettati dalla legge medesima in materia di formazione. Nostro compito è quello di analizzare i più importanti Contratti Nazionali rinnovati dopo l'entrata in vigore della legge, per verificare il reale peso di questo recepimento.

Attualmente in Italia i contratti nazionali in vigore sono 324 e riguardano i seguenti settori:

Categoria	N° di contratti
Agricoltura	14
Chimici	11
Meccanici	7
Tessili	28
Alimentaristi-Agroindustriale	14
Edilizia	17
Poligrafici e Spettacolo	40
Commercio	41
Trasporti	52
Credito Assicurazioni	20
Aziende di Servizi	8
Amministrazione pubblica	29
Enti e Istituzioni private	26
Altri vari	17

FONTE: CNEL

La tabella successiva riporta, per ogni contratto collettivo nazionale stipulato dopo marzo 2000, oltre la data di stipula e il periodo di validità, se e quali articoli relativi alla formazione ha recepito e secondo quali modalità.

Segue tabella

Azioni positive

Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 53/2000 prevede la possibilità per le regioni di "finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori". A questo fine viene riservata una quota specifica del Fondo per l'Occupazione (ex lex.236/93), ripartito annualmente tra le regioni da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Alcune regioni hanno attivato azioni specifiche, erogando contributi attraverso voucher individuali o il finanziamento diretto di progetti formativi. Differenti sono i criteri di accesso alle sovvenzioni.

La Regione Sardegna ha predisposto (Delibera di Giunta del 18.12.2001 § 46/16) dei contributi sotto forma di voucher per la partecipazione a interventi di formazione inerenti all'alfabetizzazione informatica o all'utilizzo di pacchetti applicativi sempre di natura informatica, seguendo la linea d'intervento basata sul finanziamento di "proposte provenienti direttamente dai lavoratori interessati, le quali, oltre ad indirizzarsi verso percorsi personalizzati, diano luogo all'acquisizione di crediti formativi certificati e riconosciuti in ambito nazionale ed europeo." La partecipazione del lavoratore deve essere autorizzata dall'azienda di appartenenza e motivata con riferimento all'applicazione in ambito lavorativo delle competenze che si prevede di acquisire.

La Regione Marche segue la medesima strada del finanziamento della formazione continua individuale attraverso voucher, non subordinandola però all'argomento del corso.

Anche la Regione Emilia Romagna (Delibera di giunta n. 2002/177) ha scelto la forma di contributo erogato direttamente al lavoratore attraverso la forma di voucher assegnati per mezzo di bandi provinciali, per il finanziamento di "progetti di formazione presentati direttamente dai singoli lavoratori". In questo caso, però, il voucher può essere utilizzato, anche a più riprese, per frequentare uno o più corsi, scelti all'interno di un catalogo regionale, senza vincoli di contenuto né di ricadute aziendale, ma secondo il solo criterio delle esigenze del lavoratore.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, la Commissione Regionale per la concertazione tra le parti sociali ha istituito un gruppo tecnico di lavoro per mettere a punto le procedure e gli strumenti per la realizzazione di interventi sperimentali, sfociato nell'elaborazione di un "Protocollo di indirizzi per l'attuazione nella Regione Veneto dell'art,6 della legge 53/00".

All'interno di tale protocollo il 60% del 97% delle risorse finanziate dal Decreto, viene attribuito all'attività formativa individuale. La restante quota del 40% è destinata ai progetti di formazione dei lavoratori organizzati sulla base di accordi contrattuali, che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro. La modalità è quella dello sviluppo di progetti pilota, presentati dalle imprese, attraverso il finanziamento dei costi diretti per l'attività formativa (docenza, coordinamento, materiali didattici ecc). Vengono considerati prioritari "i progetti che prevedono

programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo, che consentono la sostituzione del lavoratore che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali e i progetti finalizzati all'attuazione di forme flessibili.”

Anche la Provincia di Trento e quella di Terni hanno scelto la strada del finanziamento di progetti formativi elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, selezionati tramite appositi bandi.

Allegati

DELIBERE REGIONALI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Deliberazione del
18.12.2001 § (46/16)

OGGETTO: Legge 8 marzo 2000, n. 53 – Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 167 del 6 giugno 2001 - Interventi di formazione continua a favore di lavoratori occupati presso datori di lavoro privati.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, informa che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto n. 167 del 6 giugno 2001, ha destinato alla Regione Sardegna la somma di £. 1.562.508.000, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000 n. 53, concernente "*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*".

Tale articolo di legge, nell'ottica di un accrescimento delle competenze professionali e, nel contempo, di una incentivazione alla fruizione di congedi per la formazione, prevede che le Regioni possano finanziare progetti di formazione per i lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano riduzioni dell'orario di lavoro. Inoltre, rende possibile la presentazione diretta di progetti di formazione da parte dei singoli lavoratori.

L'Assessore del Lavoro, considerata la crescente esigenza di una più incisiva azione verso la conoscenza dell'Informatica e la sua diffusione quale strumento di lavoro, ritiene opportuno che i finanziamenti resi disponibili con il citato decreto MLPS . 167/2001 vengano utilizzati per favorire la crescita professionale dei lavoratori, adeguandone le competenze per la informatizzazione dei processi produttivi o il miglioramento di quei processi che già si avvalgono di tale innovazione.

L'Assessore referente, ritiene inoltre che nel caso specifico potrebbe attivarsi una linea d'intervento basata sul finanziamento di proposte provenienti direttamente dai lavoratori interessati, le quali, oltre ad indirizzarsi verso percorsi personalizzati, diano luogo all'acquisizione di crediti formativi certificati e riconosciuti in ambito nazionale ed europeo. La partecipazione del lavoratore dovrà essere autorizzata dall'azienda di appartenenza e motivata con riferimento all'applicazione in ambito lavorativo delle competenze che si prevede di acquisire.

La forma prescelta per il finanziamento delle attività sopra descritte è quella di erogazione di assegni di studio (voucher), secondo quanto appresso specificato:

CARATTERISTICHE:

Contributi per la partecipazione a interventi di formazione inerenti *alla alfabetizzazione informatica o all'utilizzo di pacchetti applicativi di natura informatica*, di durata non inferiore a 50 ore.

Gli interessati potranno proporre interventi individuandoli tra quelli programmati e realizzati da istituti pubblici e privati (Dipartimenti universitari, Istituti di alta formazione, Centri Regionali di Formazione Professionale e Organismi di FP che operano da almeno due anni nel settore, che dispongono di strutture organizzative adeguate) o da imprese leader nel settore dell'informatica (di dimostrata esperienza minima quinquennale).

Agli interessati sono richiesti:

- 1) età minima di anni 18;
- 2) stato di occupato presso datore di lavoro privato;
- 3) occupazione con forma differente dall'Apprendistato e dal Contratto di Formazione e Lavoro.

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti potranno proporre la loro partecipazione rispondendo ad opportuni avvisi che saranno resi pubblici tramite le comuni fonti d'informazione.

L'importo massimo del contributo erogabile è fissato in £. 2.000.000 e può essere utilizzato esclusivamente in ambito regionale.

L'erogazione dei vouchers avrà luogo nel rispetto di una graduatoria, che verrà definita a seguito dell'espletamento dell'esame di ammissibilità delle domande e dell'applicazione dei criteri di selezione.

Criteri di ammissibilità della domanda:

- completezza documentale;
- benessere da parte dell'Impresa di appartenenza;
- motivazione;
- ammissibilità delle spese proposte con l'intervento;
- rispetto dei tempi e delle modalità d'inoltro delle proposte previste dal bando.

Criteri di selezione:

- curriculum del candidato;
- possesso eventuale di titoli di studio;
- risultati attesi in termini di ricaduta nell'attività lavorativa;
- minor numero di precedenti esperienze formative a finanziamento pubblico;
 - congruità costi.

Nella eventualità di casi di parità di punteggio, la precedenza sarà attribuita mediante sorteggio.

L'esame delle proposte sarà affidata ad un Nucleo di valutazione appositamente nominato dal Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro.

L'Assessore del Lavoro comunica che sulla proposta il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

LA GIUNTA,

dopo ampia discussione, condividendo quanto rappresentato dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere di legittimità,

DELIBERA

di approvare la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale concernente l'erogazione, a seguito di bando pubblico, dei finanziamenti previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e della P.S. n. 167 del 6giugno 2001, che confluiscono sull'U.P.B. S10010 e ammontano a complessive £. 1.562.508.000 (euro 806.968,03), mediante l'assegnazione di vouchers per la frequenza di interventi di formazione proposti direttamente da lavoratori delle imprese private titolari di accordi contrattuali che, a tal fine, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro.

Fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) il modello di domanda di assegnazione dei *vouchers*;
- 2) la scheda di valutazione delle domande, completa di indicatori e relativi valori ponderali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

F.TO: LEO

F.TO: PILI

DELIBERA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Delibera di Giunta - N.ro 2002/177 - protocollato il 11/2/2002

Oggetto: ASSEGNAZIONE VOUCHERS PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE NELL'AMBITO DELLE LEGGI NN. 236/93 E 53/00

Prot. n. (DFP/02/3083)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L. 236/1993, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- la L. 53/2000, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" ed in particolare il comma 4 dell'art. 6 che stabilisce che le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/2001 inerente "Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di Formazione Continua", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15/01/2002;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale datato 6 giugno 2001 inerente la "Ripartizione delle risorse per le annualità 2000-2001 a carico del fondo per l'occupazione Legge n. 53/2000, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22/6/2001 ed in particolare il punto 3) dell'art. 2;
- la L.R. n. 19 del 27 luglio 1979 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 539/2000 "Approvazione direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006", esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1678 del 31/7/2001, esecutiva, "Definizione delle procedure e modalità per l'assegnazione di risorse di cui al decreto del Ministero del Lavoro 6/06/2001 per i progetti di cui al quarto comma dell'art. 6 della L. 53/2000";
- la propria deliberazione n. 2880 del 17/12/2001, esecutiva, "Definizione delle procedure e modalità per la assegnazione di risorse di cui al decreto del Ministero del Lavoro 6/06/2001 per i progetti di cui al quarto comma dell'art. 6 della L. 53/2000. Riapertura termini dell'avviso";
- la propria deliberazione n. 589 del 27 aprile 1999, esecutiva, "Approvazione progetto sperimentale per la formazione individuale a favore di lavoratori occupati nell'ambito L. 236/93";
- la propria deliberazione n. 48 del 23 gennaio 2001, esecutiva, "Avvio seconda edizione del progetto sperimentale per la formazione individuale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 589/1999";
 - Rilevato che:
 - la sopracitata sperimentazione ha avuto un esito positivo, tenuto conto dell'elevato numero di domande di formazione individuale pervenute presso le Amministrazioni provinciali, secondo le modalità indicate nelle proprie deliberazioni nn. 589/1999 e 48/2001;
 - non è stato possibile soddisfare tutte le richieste per carenza di risorse finanziarie assegnate allo scopo ai sensi della L. 236/93;
 - Considerato:

- che con il sopracitato decreto n. 511/V/2001 sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna risorse pari ad Euro 9.835.405,19, che saranno acquisite al Bilancio di Previsione anno 2002 con apposita variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 31 della L.R. 40/2001;
- che con il sopra citato decreto del 6/06/2001 sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna risorse pari ad Euro 3.278.879,50, già allocate sul capitolo di spesa 75757 del Bilancio di Previsine anno 2002;
- che con la deliberazione n. 1678/2001 sopracitata le risorse di cui al punto precedente sono state ripartite così come segue:
- Euro 2.065.827,60 per i progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;
- Euro 1.213.051,90 per i progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori;
- che l'art. 2 del sopracitato decreto MLPS del 6/6/2001 in merito ai progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori stabilisce che le Regioni possono eventualmente richiamare le procedure e gli strumenti attivati per la realizzazione di interventi sperimentali di formazione individuale di cui alle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nn. 37/98, 139/98 e 30/2000;

Ritenuto quindi opportuno, sentito anche i pareri espressi in sede di Comitato di Coordinamento Interistituzionale e di Commissione regionale tripartita in merito alle iniziative di cui trattasi:

- di continuare, a partire dalla data dell'esecutività del presente atto, la sperimentazione del "progetto per la formazione individuale" di cui alle proprie deliberazioni nn. 589/1999 e 48/2001, utilizzando una parte delle risorse destinate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/2001 sopracitato, attraverso una nuova distribuzione di vouchers alle Amministrazioni provinciali al valore massimo di Euro 1.291,14 per voucher, per un totale complessivo di Euro 1.291.140,00 suddivisi nel modo seguente:

Bologna 200 vouchers
 Ferrara 100 vouchers
 Forlì/Cesena 100 vouchers
 Modena 100 vouchers
 Parma 100 vouchers
 Piacenza 100 vouchers
 Ravenna 100 vouchers
 Reggio Emilia 100 vouchers
 Rimini 100 vouchers

TOTALE 1000 (o un numero superiore nel caso in cui vouchers abbiano un importo inferiore al massimale previsto)

- di attuare, secondo quanto previsto nella propria deliberazione n. 1678/2001 sopracitata, la modalità "dei progetti di formazione presentati direttamente dai singoli lavoratori", previsti dall'art. 6 della L. 53/2000, a partire dalla data dell'esecutività del presente atto ed in via sperimentale, mediante l'utilizzo delle procedure e degli strumenti utilizzati per la formazione individuale a favore dei lavoratori occupati nell'ambito della L. 236/93;
- di assegnare pertanto alle Amministrazioni provinciali, come indicato nella deliberazione n. 1678/2001 sopra menzionata, risorse pari ad Euro 1.212.380,46 attraverso la distribuzione di vouchers, rivolti a lavoratori occupati presso datori di lavoro privati, in congedo formativo, al valore massimo di Euro 1.291,14 per voucher, utilizzabili per la frequenza di attività formative presenti nel Catalogo elettronico dell'offerta formativa validata per i percorsi individuali di formazione continua "Futuro in Formazione" suddivisi nel seguente modo:

Bologna 187 vouchers
 Ferrara 94 vouchers

Forlì/Cesena 94 vouchers
Modena 94 vouchers
Parma 94 vouchers
Piacenza 94 vouchers
Ravenna 94 vouchers
Reggio Emilia 94 vouchers
Rimini 94 vouchers

TOTALE 939 (o un numero superiore nel caso
in cui vouchers abbiano un importo
inferiore al massimale previsto)

Valutato necessario di:

- o confermare per tutto ciò che attiene alle modalità attuative del progetto sperimentale della formazione individuale nell'ambito L.236/93 per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie dei destinatari e di intervento formativo e la conseguente assegnazione del voucher, quanto disposto con le proprie deliberazioni nn. 589/1999 e 48/2001 già richiamate;
- provvedere, con successivo atto del Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, a seguito della necessaria variazione di Bilancio per l'allocazione delle risorse del Decreto 511/V/2001 sul Bilancio di Previsione anno 2002 ai sensi dell'art. 31 della L.R. 41/01:
- o al trasferimento, alle singole Amministrazioni provinciali, delle risorse assegnate con il presente provvedimento e all'assunzione dei relativi impegni finanziari sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio Regionale ;
- o all'individuazione di una apposita procedura per la gestione diretta delle sopracitate risorse;

Viste inoltre:

- o la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001, esecutiva, recante "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 43/01";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L. R. n. 43/01 e della predetta deliberazione n. 2774/2001;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di confermare, sulla base di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, le modalità attuative del progetto sperimentale per la formazione individuale, a favore di lavoratori occupati nell'ambito L. 236/93, disposte con le proprie deliberazioni nn. 589/99 e 48/2001 già richiamate;
2. di destinare una parte delle risorse trasferite con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/2001 citato in premessa, pari ad Euro 1.291.140,00 corrispondente a 1000 vouchers (o un numero superiore nel caso in cui i vouchers abbiano un importo inferiore al massimale previsto) di Euro 1.291,14 ciascuno, per la continuazione della sperimentazione della formazione individuale di cui alla L. 236/93;
3. di attuare la modalità "dei progetti di formazione presentati direttamente dai singoli lavoratori", di cui alla propria deliberazione n. 1678/2001 nell'ambito della L.

53/2000 per l'utilizzo delle risorse previste pari ad Euro 1.212.380,46, mediante l'utilizzo delle procedure e degli strumenti utilizzati per la formazione individuale a favore dei lavoratori occupati nell'ambito della L. 236/93;

4) di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, alle Amministrazioni provinciali complessivamente n. 1939 vouchers (o un numero superiore nel caso in cui i vouchers abbiano un importo inferiore al massimale previsto) di Euro 1.291,14 ciascuno per un totale di Euro 2.503.520,46 così come segue:

▪ relativamente al precedente punto 2), n. 1000 vouchers, per un totale di Euro 1.291.140,00 così suddivisi:

Bologna 200 vouchers
Ferrara 100 vouchers
Forlì/Cesena 100 vouchers
Modena 100 vouchers
Parma 100 vouchers
Piacenza 100 vouchers
Ravenna 100 vouchers
Reggio Emilia 100 vouchers
Rimini 100 vouchers

TOTALE 1000

- relativamente al precedente punto 3), n. 939 vouchers, rivolti a lavoratori occupati presso datori di lavoro privati, in congedo formativo, per un totale di Euro 1.212.380,46 suddiviso nel seguente modo:

Bologna 187 vouchers
Ferrara 94 vouchers
Forlì/Cesena 94 vouchers
Modena 94 vouchers
Parma 94 vouchers
Piacenza 94 vouchers
Ravenna 94 vouchers
Reggio Emilia 94 vouchers
Rimini 94 vouchers

T O T A L E 939

5) di provvedere, con successivo atto del Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro a seguito della necessaria variazione di Bilancio per l'allocazione delle risorse del Decreto 511/V/2001 sul Bilancio di Previsione anno 2002 ai sensi dell'art. 31 della L.R. 41/01:

- al trasferimento, alle singole Amministrazioni provinciali, delle risorse assegnate con il presente provvedimento e all'assunzione dei relativi impegni finanziari sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio Regionale ;
- all'individuazione di una apposita procedura per la gestione diretta delle sopracitate risorse;

6. di trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il presente atto affinché lo stesso provveda ad espletare le procedure per la liquidazione delle risorse previste dal presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROTOCOLLO D'INDIRIZZO REGIONE VENETO

Verbale n. 28 del 31.07.2003

REGIONE VENETO

DIREZIONE REGIONALE LAVORO

COMMISSIONE REGIONALE PER LA CONCERTAZIONE TRA LE PARTI SOCIALI

EX ART. 19, L. 16.12.98, N. 31

Deliberazione n. 16/03-90

Oggetto. Art. 6, comma 4, L. 53/2000 protocollo d'indirizzo.

- Il Dott. Santo Romano, su richiesta del Presidente, premette che la Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", ha la finalità di promuovere l'equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione di congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap, l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione nonché il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociali;
- Atteso che, in particolare, l'art. 6 della citata legge, al comma 4 (congedi per la formazione continua), riconosce il diritto al congedo per la partecipazione ad attività di formazione, prevedendo il finanziamento di due tipologie progettuali:
 - a) Progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali tra imprese e organizzazioni sindacali, che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;
 - b) Progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.
- Evidenziato che, in attuazione di quanto previsto dalla citata legge, al fine di avviare l'attività relativa alla tipologia a), lo scorso anno si è costituito, secondo le indicazioni della Commissione, un gruppo tecnico di lavoro per mettere a punto le Procedure e gli strumenti per la realizzazione di interventi sperimentali riferiti alla previsione normativa in epigrafe;
- Considerato che il gruppo tecnico ha elaborato un Protocollo di indirizzi per l'attuazione nella Regione del Veneto dell'art. 6 della L. 53/2000 per le annualità 2000 e 2001, approvato dalla Commissione, così come previsto dall'art. 20 della legge regionale 31/98, con propria deliberazione n. 13/02-67 del 26.09.2002;
- Vista l'esigenza di avviare anche per le annualità 2002 e 2003 progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali tra imprese e organizzazioni sindacali, che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro e tenuto conto che le risorse destinate a tali progetti saranno assegnate alla Regione Veneto mediante finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in corso di formalizzazione;
- Considerato, infine, che a seguito dell'esito positivo riscontrato dal monitoraggio della sperimentazione avviata col precedente Protocollo, il gruppo tecnico su citato ha provveduto ad elaborare un nuovo Protocollo di Indirizzi per le annualità 2002 e 2003, presentato alla Sottocommissione in data 17/07/2003, che si allega alla presente deliberazione;
- Ritenuto, pertanto, di sottoporre il Protocollo di indirizzi in esame, all'approvazione della Commissione, così come previsto dall'art. 20 della legge regionale 31/98.

la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali

- Visto l'art. 6 della Legge n. 53/2000;
- Visto l'art. 20 della L.R. n. 31/98;

- Visto l'allegato protocollo di indirizzi riferito all'art. 6 della Legge n. 53/2000;

delibera

1. di approvare il protocollo di indirizzi per l'attuazione nella Regione del Veneto dell'art. 6, della Legge 8 marzo 2000 n. 53, per le annualità 2002 e 2003, così come formulato nel testo allegato che fa parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare incarico al Direttore della Direzione regionale lavoro di trasmettere il presente provvedimento agli interessati per il seguito di competenza.

Il presente provvedimento, sottoposto a votazione, ha avuto il seguente esito:

- presenti n. 20
- votanti n. 20
- favorevoli n. 20
- contrari n. //
- astenuti n. //

IL SEGRETARIO
(Giorgio Santarelli)

IL PRESIDENTE
(Raffaele Grazia)
Assessore Regionale alle -Politiche dell'Occupazione

PROTOCOLLO DI INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO
DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000 N. 53
PREMESSO

1. Che la Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", ha come finalità la promozione di un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di Soggetti portatori di handicap, l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione nonché il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
2. Che l'art. 6 della citata legge destina benefici ad attività formative realizzate sulla base di accordi contrattuali, tra imprese e organizzazioni sindacali, che prevedano riduzioni dell'orario di lavoro;
3. Che tali benefici possono essere altresì destinati a progetti di formazione presentati da singoli lavoratori;
4. Che con il Decreto in corso di formalizzazione il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ripartito tra le Regioni e le Province Autonome le risorse per l'annualità 2002-2003 a carico del Fondo per l'occupazione relative all'art 6, comma 4, della citata legge ed ha assegnato alla Regione del Veneto l'importo di EURO 3.203.788,71 per la realizzazione delle predette attività.
5. Che una quota pari a 3% delle risorse assegnate, può essere destinata al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
6. Che deve essere garantito nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunità
7. Che deve essere incentivata la partecipazione dei lavoratori con basso titolo di studio
8. Che con il provvedimento della Giunta Regionale n. 859 del 28 marzo 2003, è stata avviata una seconda sperimentazione volta al sostegno di progetti di crescita professionale presentati direttamente dai singoli lavoratori

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PROGETTI PRESENTATI DIRETTAMENTE DAI SINGOLI LAVORATORI:

- A. Al finanziamento dei progetti di cui al precedente punto 3 è destinata una quota pari al 60 % dei 97% delle risorse finanziarie a disposizione della Regione del Veneto sulla base del Decreto in corso di formalizzazione
- B. Qualora l'attività formativa individuale si sovrapponga, in tutto o in parte, all'orario di lavoro, azienda e lavoratore/i o RSU laddove esistenti, potranno anche concordare l'utilizzo degli strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto dai rispettivi C.C.N.L.

PROGETTI ELABORATI SULLA BASE DI ACCORDI CONTRATTUALI CHE PREVEDANO QUOTE DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

- A. La restante quota del 40% è destinata per la realizzazione di progetti di attività formativa a favore di lavoratori occupati presso imprese, di cui al punto 2, proposti da imprese che sulla base di accordi contrattuali, e/o in adesione del presente protocollo, praticano riduzioni del normale orario contrattuale di lavoro.
- B. Una quota, fino al 50% di quella indicata al punto A., è destinata alla realizzazione di progetti "pilota" che siano accompagnati da accordi in adesione al presente protocollo sottoscritti dall'impresa interessata, dalla RSU ove esistente, dalle OO. SS. e dall'Associazione Datoriale di livello regionale o provinciale.
- C. Le risorse finanziarie di cui alle lettere precedenti vengono destinate al finanziamento dei costi diretti per l'attività formativa (docenza, coordinamento, materiali didattici, ecc.). L'impresa potrà usufruire comunque dei benefici fiscali stabiliti da specifiche disposizioni.
- D. I criteri di ammissibilità dei progetti al finanziamento vengono individuati nei seguenti requisiti:
- 1.1. La durata dell'attività formativa non dovrà essere inferiore a 24 ore.
 - 1.2. Tali ore potranno essere svolte per un massimo del 40% oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, in luogo della compensazione di orario o del pagamento di lavoro straordinario (c.d. banca delle ore);
 - 1.3 I progetti possono prevedere il coinvolgimento di uno o più lavoratori/lavoratrici la cui individuazione è rimessa all'accordo tra le parti;
 - 1.4 I progetti dovranno essere presentati alla Regione del Veneto
 - 1.4.1 dalle imprese;
 - 1.4.2 dalle imprese di cui al punto 1.4.1 tramite gli Enti accreditati per l'ambito della formazione continua della Regione Veneto ai sensi della L.R. 19 del 9.8.2002;
 - 1.4.3 dalle imprese di cui al punto 1.4.1 tramite gli Enti accreditati presso altre Regioni o Province autonome.
 - 1.5 L'attività formativa dovrà essere svolta entro un periodo massimo di 9 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto da parte della Regione del Veneto;
 - 1.6 I progetti, dovranno far riferimento prioritariamente ai seguenti contenuti:
 - 1.6.1 Nuove alfabetizzazioni di base (ad es. lingue straniere, informatica, ecc.);
 - 1.6.2 Sistemi Qualità
 - 1.6.3 Prevenzione e sicurezza sul lavoro, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria ai sensi di legge;
 - 1.6.4 Formazione collegata a innovazioni tecnologiche e organizzative
 - 1.7 Relativamente ai progetti "pilota" di cui al punto "B", la percentuale indicata al punto 1.2 potrà arrivare ad un massimo del 60%, relativamente ad ore effettivamente svolte dal lavoratore oltre l'orario di lavoro.
 - 1.8 I progetti dovranno fare espresso riferimento ed essere coerenti al presente protocollo, pena la loro non ammissibilità. I progetti presentati sulla base di accordi contrattuali, sia di comparto che aziendali, che prevedano forme di riduzione dell'orario di lavoro, preesistenti al presente protocollo, sono comunque ritenuti ammissibili. Sono ammissibili inoltre i progetti presentati sulla base di C.C.N.L. siglati successivamente alla firma del presente protocollo.
- E. Sono considerati prioritari i progetti che prevedano almeno una delle seguenti azioni:
- (a) Programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
 - (b) Progetti che consentano la sostituzione del lavoratore che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro lavoratore;
 - (c) Progetti di formazione finalizzati all'attuazione di forme di lavoro" flessibile.

- F. L'attività formativa riguardante il presente protocollo sarà oggetto di una azione specifica di promozione da parte della Regione del Veneto e della Parti Sociali. Inoltre è prevista un'azione di monitoraggio da parte degli uffici regionali competenti, che forniranno alla Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali, per il tramite della Sottocommissione politiche della Formazione, ogni informazione utile a valutare l'andamento e l'efficacia delle misure adottate nel presente protocollo.
- G. La Segreteria Regionale presenterà alla Giunta Regionale un provvedimento per la relativa approvazione nel quale, tenendo conto di quanto riportato nel presente protocollo, saranno determinati i contenuti, i parametri di costo e le tipologie della formazione finanziabile in base al presente Protocollo.

Legge 8 marzo 2000, n. 53 articoli 5,6,7,8

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2000

Capo II CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI

Art. 5. (Congedi per la formazione).

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Art. 6. (Congedi per la formazione continua).

I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali

assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.

2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7. (Anticipazione del trattamento di fine rapporto).

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2,

della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.

2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8. (Prolungamento dell'età pensionabile).

1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 10

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Art. 10. (Lavoratori studenti)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a

prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Legge 236 del 19 luglio 1993 articolo 9

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

Art. 9 (Interventi di formazione professionale)

[1] Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma quinto.

[2] Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per

quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

[3] Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e

gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari.

[3bis] Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma terzo hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.

[4] Le attività di cui ai commi primo, secondo, terzo e 3bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma quinto, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al D.L. 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 4922,

[5] A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 8451, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

[6] All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli artt. 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma quinto.

[7] Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma quinto, in misura pari ai due terzi,

destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma quinto in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

[8] Per formulare il parere di cui al comma settimo, nonché quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 8451, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

[9] Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma quinto sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ~, e successive modificazioni e integrazioni.

[10] Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli artt. 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma quinto.

[11] Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

[12] Sono abrogate le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

[13] Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

[14] Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o

orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

[15] I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma quattordicesimo non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

[16] I rapporti di cui al comma quindicesimo interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di

un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività;

b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

[17] Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti compresa l'individuazione del *tutor*, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

[18] Le disposizioni dei commi quindicesimo, sedicesimo, e diciassettesimo specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

Legge 24 giugno 1997, n. 196 articolo 17

"Norme in materia di promozione dell'occupazione."

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 136

Art. 17.

(Riordino della formazione professionale)

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una

disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a *stages*, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard*, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni

di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al

comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata

con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

Art. 2120 del Codice civile **"Disciplina del trattamento di fine rapporto"**

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Decreto legislativo 21/04/93, n. 124 **Disciplina delle forme pensionistiche complementari**

Le modifiche introdotte dalla legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico sono evidenziate in grassetto, le disposizioni complementari della stessa legge sono riportate in corsivo

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziali.

Articolo 2 - Destinatari

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o di diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Articolo 3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari

Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei Quadri promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia del lavoro;

accordi fra lavoratori autonomi e fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

2. Per il Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "Fondo Pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

Articolo 4 - Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all'esercizio

1. Fondi pensione sono costituiti:

come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo (comma 1, art. 5. Legge 335/95).

Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società o ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti e ai poteri degli organi collegiali;

i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2/1/1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.

4. I Fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non può essere concessa:

se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative contabili separate da quelle della società o dell'ente;

se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.

6. I Fondi autorizzati sono iscritti in un Albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16.

Trascorsi 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo (comma 1, art. 5, legge 335/95).

Articolo 5 - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo

La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.

Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

Articolo 6 - Regime delle prestazioni e modelli gestionali

I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero di soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

convenzioni con una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I

della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del Tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinquies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni: detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separazione contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 a erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento all'dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale non inferiore a quindici anni.

Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-*bis* del presente decreto legislativo.

Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori che conservano tutti i poteri di

controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono a identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio dei cui al comma 4-*quinqüies* e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione anche se non individualmente determinati o individuati e anche depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati

criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena compatibilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo;

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per una ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.

Articolo 6-bis - Banca Depositaria

Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del Fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-*quinqüies*.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al suddetto articolo 2-*bis*.

Articolo 7 - Prestazioni

Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.

Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'articolo 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR), può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza.

Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività e in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'articolo 2, comma 2.

Le fonti costitutive possono prevedere:

la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;

l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

Articolo 8 - Finanziamento

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'articolo 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel

caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinando la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data (comma 2, art. 8, legge 335/95).

Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto.

Gli enti di cui all'articolo 6, comma 1-bis), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

Articolo 9 - Fondi pensione aperti

I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali

non sussistono o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero si determinano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

Ferma restando l'applicazione delle norme del precedente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all'articolo 16, [nonché, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 bis, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato].

Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari (comma 2, art. 9, legge 335/95).

Articolo 10 - Permanenza nel fondo pensione e cessazione

dei requisiti di partecipazione

Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini per l'esercizio: il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'articolo 9;

il riscatto della posizione individuale.

Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'articolo 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Articolo 11 - Vicende del fondo pensione

Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'articolo 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo individuate dalla commissione di cui all'articolo 16, gli organi del fondo e, comunque, i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione di cui all'articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'articolo 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.

Articolo 12 - Contributo di solidarietà

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di

lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementari di cui all'articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare".

Articolo 13 - Trattamento tributario di contributi e prestazioni

In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

All'articolo 48, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato: la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte

istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori";

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".

All'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".

Con legge Finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.

Ai sensi e agli effetti del titolo 1, capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

All'articolo 47, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente: "h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni".

All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis) le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis) sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo Testo unico e successive modificazioni e integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo (comma 2, art. 1, legge 335/95).

Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera 1) del citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo Testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

All'articolo 42, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, ti. 124, e successive modificazioni e integrazioni (comma 3, art. 11, legge 335/95).

Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche e integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui al successivo articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 14 - Regime tributario dei fondi pensione

I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fondi pensioni il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50% del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione fra fondi pensioni sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta.

Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento

in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata (comma 2, art. 12, legge 335/95).

I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si computano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo fino a compensazione (comma 3, art. 12, legge 335/95).

Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito (comma 4, art. 12, legge 335/95).

L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal presente articolo, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, dell'articolo 14, del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le relative modalità. (comma 5, art. 12, legge 335/95).

Articolo 15 - Responsabilità degli organi del fondo

Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e dei responsabili del fondo, si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.

Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, si applica l'articolo 2407 del codice civile.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'articolo 16, sono sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico, i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:

non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all'articolo 16;

forniscono alla predetta commissione informazioni false;

violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4-bis e 5;

non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 16 - Vigilanza sui fondi pensione

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le difettive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministero del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta: in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico

ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal

ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.

Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle Proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 (comma 2, art. 13, legge 335/95).

Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superare allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza con apposito decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (comma 3, art. 13, legge 335/95).

Articolo 17 - Compiti della commissione di vigilanza

I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni

complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.

In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

- a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
- b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto legislativo;
- c) svolge attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
- d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei commi 4 e 5 dell'articolo 6;
- e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
- f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente articolo;
- g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
- h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
- i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
- l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
- m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono

tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi;

La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

Nell'esercizio della vigilanza la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (comma 2, art. 14, legge 335/95).

Articolo 18 - Norme finali

Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto (comma 25, art. 3, legge 335/95).

Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.

Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.

Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'articolo 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.

Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta

sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'articolo 4, comma 6.

I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6.

*Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-*quater*, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, comma 7, art. 15, legge 335/95.*

I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 8, art. 15, legge 335/95).

Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto

legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile si applica il comma 13 dell'articolo 13.

Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.

Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo (comma 6, art. 15, legge 335/95).

8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accetta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.

8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma *8-bis* continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'articolo 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'articolo 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Articolo 18-bis - Sanzioni penali e amministrative

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621, primo comma, del codice civile.

I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1 e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 16, sono puniti con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Articolo 19 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.